

**IPOTESI DI INTESA TRA
GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME E PARTI SOCIALI**

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE

Premessa

1. La positiva iniziativa di cooperazione interistituzionale avviata con l'Accordo del 12 febbraio 2009 "Interventi a sostegno al reddito e alle competenze" connotata da un grande impegno politico e finanziario delle Regioni che ha coinvolto anche il livello comunitario, ha perseguito l'obiettivo di rispondere alla crisi in atto in modo concertato ed efficace. Nel solco di questa esperienza, Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di individuare tempestivamente alcune fondamentali linee guida per orientare, attraverso una prima sperimentazione nel corso del 2010, l'impiego delle risorse finanziarie per la formazione degli inoccupati, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità e dei cassaintegrati. Ciò in relazione ai caratteri discontinui e selettivi della ripresa che indurranno un allungamento del periodo di inattività o una transizione verso altra occupazione di molti lavoratori.
2. La formazione viene organizzata in funzione dei fabbisogni professionali dei settori e delle imprese e tenendo conto della occupabilità e della inclusione sociale delle persone.
3. Ferma restando la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale e la conseguente facoltà di valutare autonomamente l'eventuale impiego di proprie risorse finanziarie, il Governo, Regioni, Province Autonome e parti sociali si impegnano a sollevare concordemente nelle competenti sedi comunitarie, il tema delle semplificazioni e di un utilizzo più flessibile del Fondo Sociale Europeo nonché le questioni relative al disimpegno automatico anche in considerazione delle risorse comunitarie accantonate per le politiche attive e passive di cui all'accordo del 12 febbraio 2009. Analogamente le parti si impegnano sul piano nazionale a non introdurre elementi che possano configurare criticità nel flusso finanziario previsto dalle norme al fine di evitare la perdita di risorse. L'impegno si estende anche alle procedure di rimodulazione delle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua in relazione ai bisogni emergenti.
3. Bis Le parti si impegnano, altresì, a promuovere una più ampia articolazione territoriale dei fondi interprofessionali anche al fine di garantire una reale integrazione delle risorse pubbliche e private per la formazione finalizzata all'occupazione nonché alla

definizione di un modello organizzativo condiviso per l'attuazione degli interventi e l'utilizzo delle risorse.

3. Ter Le parti si impegnano, in un'ottica di innalzamento della qualità dell'offerta formativa, a convergere verso sistemi unitari di certificazione delle competenze e di accreditamento delle strutture formative rispondenti agli standard minimi condivisi a livello nazionale..

Linee guida

4. Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori come dei loro organismi bilaterali, là dove esistenti, al fine di favorire investimenti formativi a) mirati ai soggetti più esposti alla esclusione dal mercato del lavoro; b) organizzati, secondo criteri non autoreferenziali, in ambienti produttivi o prossimi a essi; c) rispondenti alla domanda di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle transizioni occupazionali che caratterizzeranno il mercato del lavoro nel corso del 2010; d) progettati in una logica di *placement*, volta cioè ad ottimizzare un incontro dinamico e flessibile tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rendere più efficiente il raccordo e, là dove opportuna, l'integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte dei settori e dei territori in cui le imprese operano.

5. A questo fine Stato, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sui seguenti ambiti di intervento:

1) riattivazione e potenziamento della cabina di regia nazionale, allargata a tutte le Regioni e P.A., per la rilevazione dei fabbisogni di competenze e figure professionali, già istituita dal Ministero del Lavoro. La cabina di regia dovrà fornire rilevazioni miste, prevalentemente qualitative, sui fabbisogni di breve termine, a livello territoriale e settoriale, da integrare con le macro tendenze di lungo periodo elaborate a livello nazionale e internazionale. Tenuto conto della necessità di individuare e condividere una metodologia di rilevazione unitaria, le parti firmatarie si impegnano, in una ottica di sussidiarietà e di ottimizzazione delle risorse, a far pervenire tempestivamente alla cabina di regia nazionale le elaborazioni, a partire da quelle a dimensione territoriale condotte dai vari soggetti pubblici e privati operanti su tale tema. Compito della cabina di regia sarà quello di mettere in rete e a fattore comune le informazioni e i dati già esistenti circa le figure professionali richieste dal mercato del lavoro e di darne tempestiva comunicazione alle agenzie formative pubbliche e private.

- 2) impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per “competenze”. Ciò dovrà comportare in primo luogo, partendo da quanto esistente a livello territoriale, la definizione di un sistema nazionale per competenze in termini di standard professionali, formativi e di certificazione in grado di garantire ai cittadini il diritto alla spendibilità delle proprie competenze ovunque acquisite. Appare necessario, inoltre: a) estendere la sperimentazione del libretto formativo, quale strumento di registrazione delle competenze, anche coinvolgendo, in una logica di sussidiarietà, gli organismi bilaterali; b) affermare il valore dell'istruzione e formazione tecnico-professionale anche promuovendo l'integrazione con il lavoro attraverso reti e intese tra istituti tecnici e professionali, enti di formazione e associazioni di settore, per condividere i fabbisogni di competenze e orientare coerentemente l'offerta formativa anche nel medio e lungo periodo, c) rilanciare il contratto di apprendistato, nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria, assolto l'obbligo di istruzione) con l'obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti;
- 3) l'ampliamento e diversificazione delle azioni formative in favore degli inoccupati attraverso la promozione di tirocini di inserimento, corsi di istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS), contratti di apprendistato, e, in generale, promuovendo l'apprendimento nella impresa;
- 4) formazione degli adulti attraverso: a) accordi di formazione-lavoro per rientro anticipato dei cassaintegrati, b) la possibilità di impiego di parte delle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua per finanziare la formazione per i lavoratori soggetti a procedure di mobilità nel corso del 2010 e per i lavoratori in mobilità che vengano assunti nel 2010, fermo restando il vincolo della iscrizione ai Fondi dell'azienda cui il lavoratore apparteneva, c) l'individuazione, nell'ambito della bilateralità e dei servizi competenti per il lavoro, pubblici e privati accreditati, di punti di informazione e orientamento per i lavoratori di tutte le età, perché siano presi in carico, guidati e responsabilizzati in vista del loro reinserimento nel mercato del lavoro; d) programmi di formazione nei luoghi produttivi di beni o servizi anche se inattivi o nei centri di formazione professionale che garantiscano la riproduzione di effettivi contesti produttivi, nonché congrui periodi di tirocinio presso l'impresa; e) possibilità di impiego dei lavoratori inattivi quali tutori nell'ambito di attività formative tecnico-professionali, previa formazione specifica per questa funzione anche in vista delle possibili esperienze di alternanza scuola lavoro e di apprendistato formativo e professionalizzante; f) rilancio del contratto di inserimento per gli over 50 con una forte valorizzazione delle ricalibrature professionali decise insieme con i soggetti coinvolti nel contratto;
- 5) accreditamento su base regionale di “valutatori/certificatori” in grado di riconoscere, valutare e certificare, le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite, in modo da rafforzare la trasparenza e la migliore

informazione nel mercato del lavoro, da accrescere la capacità di offerta sul mercato del lavoro, da migliorare l'incontro tra domanda e offerta e da stimolare la ricerca delle più utili attività formative. La definizione di tali figure comporta la necessità di individuare la cornice nazionale unitaria all'interno della quale tali operatori potranno operare nei singoli territori e implica la sintesi, in un sistema nazionale, degli standard professionali, formativi e di certificazione. al fine di garantire un riferimento comune.

Roma, 11 febbraio 2010